

*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica***DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI****DI CONCERTO CON***Ministero della cultura***DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la legge n. 164 dell'11 novembre 2014 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, ed in particolare l'art. 38;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021 e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale stabilisce all'articolo 2 che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica e all'articolo 6 che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39 del 19 febbraio 2019 con cui sono stati emanati indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma;

PRESO ATTO che la società Medoiligas Italia S.p.A. ha presentato in data 26 giugno 2013 istanza di VIA alla Provincia di Foggia, autorità competente *pro tempore* in materia di valutazione ambientale, per il progetto di perforazione di un pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir" nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi "Torrente Celone";

PRESO ATTO che il progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con competenza provinciale, ai sensi della L.R. Puglia 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. titolo II artt. 16-17, e dalla D.G.R. del 28 dicembre 2009 n. 2614;

PRESO ATTO che in data 13 novembre 2014 la società Medoiligas Italia S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in Rockhopper Italia S.p.A.;

VISTA la sentenza n. 889/2015 con la quale il TAR Puglia si è pronunciato in merito al ricorso promosso dalla Rockhopper Italia S.p.A. avverso il silenzio-inadempimento della Provincia di Foggia relativamente alla conclusione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo al progetto "Perforazione di un pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir" nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi "Torrente Celone" e con la quale il giudice amministrativo ha ordinato alla Provincia di concludere il procedimento entro un termine di sessanta giorni;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 58 dell'11 gennaio 2016 con cui l'Amministrazione provinciale ha ottemperato alla suddetta sentenza del TAR n. 889/2015 e si è espressa negativamente in merito alla compatibilità ambientale del progetto in argomento. Tale determinazione dirigenziale è stata impugnata dalla Rockhopper Italia S.p.A. innanzi al TAR Puglia;

VISTA la sentenza n. 1143/2017 con la quale il TAR Puglia ha statuito l'annullamento della citata determinazione dirigenziale n. 58 dell'11 gennaio 2016 della Provincia di Foggia in quanto adottata successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 38 legge n. 164 del 2014 con cui è stata trasferita allo Stato la competenza in materia di valutazione dell'impatto ambientale di progetti riguardanti attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, anche relativamente alle procedure in corso presso le Regioni o Province e non concluse alla data del 31 marzo 2015;

VISTA la nota prot. RKITA/48/2017 del 2 maggio 2018, acquisita con prot. 10722/DVA del 5 maggio 2018 con cui la Rockhopper Italia S.p.A. ha chiesto che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *"in ottemperanza della sentenza n. 1143/2017 del TAR Puglia (Bari), nonché in applicazione delle competenze ad esso attribuite ai sensi dell'art. 38 del Decreto Sblocca Italia, ponga in essere senza alcun indugio le attività necessarie al completamento del procedimento di VIA relativo al Progetto"*;

VISTA la nota prot. 13847/DVA del 15 giugno 2018 con cui è stato comunicato che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avrebbe provveduto alla definizione del procedimento di VIA in questione e con cui è stato chiesto alla Provincia di Foggia il fascicolo del procedimento e alla Rockhopper Italia S.p.A. di provvedere ad un aggiornamento della documentazione già agli atti con evidenza di eventuali mutamenti intervenuti nel contesto ambientale di riferimento anche con riguardo all'assetto pianificatorio e vincolistico;

VISTE le note della Provincia di Foggia prot. 41383/2018 del 4 luglio 2018, acquisita al prot.15490/DVA del 5 luglio 2018 e in particolare, la nota della società Rockhopper Italia S.p.A., prot. RKHITA/032.2019/SM/cc del 15 maggio 2019, acquisita al prot. 17811/DVA del 10 luglio 2019 con le quali è stata trasmessa la documentazione tecnico-amministrativa richiesta;

VISTA la nota prot. 19796/DVA del 29 luglio 2019 con cui, in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 1143/2017, è stato comunicato l'avvio delle attività tecnico-istruttorie per la definizione del procedimento di VIA già condotto dalla Provincia di Foggia ed è stata comunicata la pubblicazione della documentazione sul sito web ai fini della consultazione del pubblico;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo della nota del 15 maggio 2019, nonché il riscontro fornito dallo stesso proponente in data 7 novembre 2019, acquisito agli atti con prot. 30684/DVA del 25 novembre 2019, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 28994/DVA del 5 novembre 2019, sulla base della richiesta di integrazioni della Regione Puglia fatta con nota prot. 13175 del 28 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. 28280/DVA del 28 ottobre 2019;

PRESO ATTO che il progetto riguarda la perforazione di un pozzo denominato "Masseria Conca 1-dir", nell'ambito della concessione di coltivazione "Torrente Celone" e in particolare prevede:

- a) la realizzazione della postazione sonda destinata ad accogliere l'impianto di perforazione;
- b) la realizzazione di un nuovo tratto di strada brecciata di 265 m;
- c) l'esecuzione della perforazione direzionata "Masseria Conca 1 Dir";
- d) il ripristino parziale della postazione (in caso di esito minerario positivo);
- e) il ripristino totale (in caso di esito minerario negativo);

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 12073 del 6 aprile 2020, acquisita agli atti con prot. 25248/MATTM dell'8 aprile 2020;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3394 dell'8 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con prot. 35871/MATTM del 18 maggio 2020;

VISTA l'istanza di sospensione dei termini del procedimento per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, presentata dalla Società con nota prot. RKHITA/055.2020/SDM/cc del 30 giugno 2020 acquisita agli atti con prot. 51605/MATTM del 6 luglio 2020;

VISTA la nota prot. 58080/MATTM del 24 luglio 2020 con cui è stata accordata una proroga di 180 giorni a partire dal 30 giugno 2020, per la consegna delle integrazioni richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla Società con nota prot. RKHITA/068.2020/SDM/cc del 2 novembre 2020, acquisita agli atti con prot. 94634/MATTM del 17 novembre 2020 in riscontro alla citata richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, reso con nota prot. 6735 del 2 marzo 2021, assunto agli atti con prot. 22023/MATTM del 3 marzo 2021;

VISTE le modifiche normative intervenute sull'art. 25 del decreto legislativo 152 del 2006 ad opera del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare il comma 2-*quinquies* del medesimo art. 25;

CONSIDERATO che prima della realizzazione dei lavori il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per l'interferenza della nuova strada prevista dal progetto con il Tratturello n. 35 "Foggia-Castelluccio", bene culturale archeologico vincolato ai sensi della Parte II del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che la conformità di tale parte di progetto con le prescrizioni del piano paesaggistico della Puglia (PPTR) e l'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per la medesima area, è subordinata alla preliminare valutazione ai sensi della Parte II dello stesso decreto legislativo;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, che la Relazione paesaggistica non può considerarsi compiutamente redatta e che, pertanto, il concerto del Direttore generale del Ministero della cultura non comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTA la nota prot. 2405/MATTM del 12 gennaio 2021 con cui si è chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di riesaminare eventualmente il parere n. 3349 dell'8 maggio 2020 alla luce delle integrazioni fornite dalla Rockhopper Italia S.p.A. in data 2 novembre 2020;

ACQUISITO il parere tecnico n. 76 del 26 marzo 2021 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con prot. 38042/MATTM del 14 aprile 2021, con cui la Commissione tecnica ha comunicato che non vi sono elementi che rendono necessario procedere ad integrazioni e/o modifiche del precedente parere n. 3394 dell'8 maggio 2020;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni n. 3394 dell'8 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito con prot. 35871/MATTM del 18 maggio 2020, costituito da n. 23 pagine;
- b) il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 6735 del 2 marzo 2021, acquisito con prot. 22023/MATTM del 3 marzo 2021, costituito da n. 13 pagine;
- c) il parere tecnico n. 76 del 26 marzo 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito con prot. 38042/MATTM del 14 aprile 2021, costituito da n. 7 pagine;

ATTESO che il procedimento in oggetto non rientrava nella fattispecie di procedimenti sospesi in attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DATO ATTO che con nota prot.83403/MATTM del 29 luglio 2021 è stata posta all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica la sottoscrizione di un decreto positivo di compatibilità ambientale di concerto con il Ministro della cultura;

CONSIDERATO che con nota prot. 21285/UDCM del 23 settembre 2022 sono stati restituiti alla Direzione generale valutazioni ambientali gli atti trasmessi con nota prot.83403/MATTM del 29 luglio 2021, in ragione della modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Perforazione di un pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir" nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi "Torrente Celone", situato nel Comune di Foggia (FG), proposto dalla Rockhopper Italia S.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi 3, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3394 dell'8 maggio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio n. prot. 6735 del 2 marzo 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati a tal fine nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per quanto concerne le prescrizioni di cui all'articolo 2. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è notificato alla Rockhopper Italia S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia e all'ARPA Puglia.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul Portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
13.01.2023 09:08:38
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA

LUIGI

O = MIBACT

C = IT